



REGOLAMENTO COMUNALE PULIZIA CAMINI

Con modifiche approvate
dalla delibera consiliare n° 15/99

Approvato dal Consiglio
comunale con deliberazione
n. 95 dd. 15.10.1998.



IL SEGRETARIO
dott. Maurizio Gaio

Art. 1

Agli effetti della regolare manutenzione delle canne fumarie e conseguente prevenzione degli incendi, è costituito in questo Comune il servizio obbligatorio di spazzatura di camini.

Art. 2

Il servizio di pulizia camini riguarda:

- pulitura e controllo canne fumarie in esercizio;
- controllo canne fumarie dichiarate inattive.

Art. 3

Il servizio di spazzatura camini è obbligatorio su tutto il territorio comunale, ed è disciplinato dalle norme previste dall'art. 14 della L.R. 20.08.1954 n° 24 e s.m. e dal presente regolamento comunale.

Art. 4

Nessuno può esercitare il mestiere di spazzacamino senza il permesso speciale rilasciato dal Sindaco, sentita la Giunta comunale.

Per l'esercizio dei lavori di spazzacamino il territorio comunale può essere suddiviso in zone. In tal caso a ciascuna zona (o a più zone) sarà assegnato uno spazzacamino regolarmente autorizzato sentita l'Associazione provinciale dell'artigianato.

Art. 5

Per ottenere la licenza di spazzacamino gli interessati dovranno presentare domanda in Comune, scritta su carta legale, allegando i documenti atti a comprovare eventuali titoli di preferenza in ordine alla professionalità ed in ordine alla disponibilità dell'attrezzatura necessaria.

Art. 6

La spazzatura dei camini può essere eseguita anche mediante affidamento del servizio in appalto - per l'intero territorio o per zone - a Ditte idonee.

In casi eccezionali, l'intervento può essere effettuato dal proprietario dello stabile, salvo restando il controllo della regolare esecuzione da effettuarsi da parte di uno spazzacamino autorizzato o dall'Impresa incaricata del servizio.

Art. 7

È vietato a qualsiasi persona, che non sia fra quelle previste dai precedenti artt. 4 e 6, di esercitare il servizio di spazzatura camini nel territorio comunale.

Art. 8

L'autorizzazione ed esercitare la spazzatura dei camini si consegue con il rilascio del permesso speciale del Sindaco previsto dal 2° comma dell'art. 14 della L.P. 20.08.1954 n° 24.

La concessione del permesso speciale è subordinata

all'accertamento della idoneità professionale, che è dimostrata dal possesso dell'iscrizione all'albo pubblico delle imprese artigiane.

Art. 9

Gli assuntori del servizio assumono a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità inerente al servizio, con particolare riferimento alle norme di sicurezza vigenti in materia, specie per quanto riguarda la sicurezza e l'incolumità dei lavoratori e per quanto riguarda eventuali danni arrecati a persone o cose, esonerando di conseguenza l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il Sindaco, sentita l'organizzazione sindacale competente, può in ogni tempo revocare l'autorizzazione di cui all'art. 8 allo spazzacamino che non avesse ad eseguire in modo corrispondente il proprio servizio o dia luogo a fondate lagnanze da parte dei proprietari di case o inquilini, come pure se non osservasse esattamente le disposizioni previste dal presente regolamento o si rendesse colpevole di mancanze più gravi, ricadenti sotto le sanzioni delle leggi penali generali.

Art. 10

La pulizia dei camini o canne fumarie - di regola - avviene una volta all'anno per i combustibili solidi e liquidi, salvo la possibilità di richiedere, alle tariffe indicate, pulitura straordinaria più volte all'anno. Per le canne fumarie dei combustibili gassosi il controllo va eseguito ogni tre anni.

I camini degli esercizi pubblici, forni, edifici industriali e della convivenza in genere dovranno venire puliti inoltre ogni qualvolta il bisogno lo richieda.

Nel caso di trasformazione dell'impianto da gasolio o legna a gas - metano deve procedersi preventivamente ad effettuare un'accurata pulizia della canna fumaria, dopodiché la pulizia va ripetuta anch'essa

una volta all'anno.

Art. 11

Per la pulizia delle canne fumarie il proprietario e/o inquilino dello stabile dovrà rivolgersi ad uno spazzacamino presente nell'elenco degli autorizzati con permesso speciale del Sindaco. Quest'ultimo dovrà ottemperare alla richiesta in tempi ragionevoli, tenuto conto della sua programmazione degli interventi.

In caso di suddivisione del territorio comunale in zone o di appalto del servizio ad un'unica ditta farà carico allo spazzacamino rendere noto, mediante avvisi pubblici, il periodo in cui si effettuerà per ogni zona o via il servizio spazzatura dei camini.

I proprietari ed inquilini degli edifici, visitati dallo spazzacamino, sono tenuti, qualora non vi ostino cause di forza maggiori o legittimi impedimenti, a permettere lo svolgimento regolare del servizio nel turno stabilito.

Art. 12

Durante lo svolgimento del servizio i proprietari e gli inquilini sono tenuti a facilitare allo spazzacamino, l'accesso ai locali in cui si trovano i condotti da fumo.

Nel caso di necessità, lo spazzacamino è autorizzato a salire sui tetti delle case usando i riguardi e le cautele per evitare danni.

Lo spazzacamino è responsabile verso il proprietario della casa e gli inquilini dei danni arrecati, dovuti a negligenza, imprudenza, imperizia o ad inosservanza di norme legislative o regolamenti.

Lo spazzacamino, durante l'esecuzione del proprio lavoro, dovrà essere lasciato libero di espletare il suo compito a regola d'arte.

È dovere degli inquilini di provvedere che, durante lo svolgimento del lavoro di pulitura dei camini, siano chiuse completamente tutte le

aperture dei condotti da fumo onde evitare la penetrazione della fuliggine nei locali abitati.

Art. 13

L'addetto alla spazzatura dei camini ha l'obbligo di segnalare al Comune tutti gli inconvenienti riscontrati durante l'esecuzione dei lavori ed in particolare tutte le circostanze e le situazioni anormali, con particolare riguardo a quelle dove possono riscontrarsi casi particolari o atti a provocare incendi.

Art. 14

In caso di appalto del servizio per tutto il territorio comunale ovvero di assegnazione di zone, lo spazzacamino dovrà visitare tutte indistintamente le abitazioni, provvedendo alla pulizia dove necessario e al controllo di tutte le canne fumarie attive o inattive, segnalando immediatamente all'Amministrazione comunale i nominativi dei proprietari o inquilini che, senza giustificato motivo, si oppongono alla pulizia o anche al semplice controllo.

Nel caso di rilascio di più permessi speciali, senza assegnazione di zone, è posto in capo ai cittadini il dovere di richiedere l'intervento di uno spazzacamino autorizzato. È comunque facoltà degli spazzacamini autorizzati programmare e pubblicizzare il servizio, per vie o per zone, in modo da razionalizzare il servizio stesso.

Art. 15

Il Comune ha diritto di far controllare lo svolgimento del servizio svolto dagli spazzacamini autorizzati o direttamente dagli interessati.

L'Amministrazione comunale si riserva di far compiere a campione nonché di far controllare in ogni momento lo stato delle canne fumarie

mediante un tecnico incarico o attraverso apposita convenzione da stipularsi tra l'Amministrazione comunale e il Corpo locale dei Vigili del Fuoco volontario. Ove necessario, verrà fatta eseguire la pulizia a spese dell'interessato, applicando per le diverse operazioni le tariffe raddoppiate e il recupero delle spese di trasferta e di ispezione da parte dei Vigili del Fuoco e ciò salvo il risarcimento dei danni derivanti eventualmente ad altre proprietà dalla mancata effettuazione del servizio regolare.

Art. 16

Nel caso che si debba provvedere alla bruciatura dei camini, il proprietario deve richiedere la presenza dei Vigili del Fuoco, ed è tenuto ad avvisare i proprietari degli stabili confinanti.

In ogni caso, la bruciatura è vietata durante la notte o in caso di condizioni atmosferiche pericolose a giudizio del Corpo dei VV.FF..

Prima di procedere alla pulizia dei camini, mediante abbruciatura, l'addetto alla pulitura dei camini, deve verificare quanto segue:

- le canne fumarie, camini e condotti da fumo devono essere isolati da materiali combustibili, come travature in legno dei solai e dalle coperture, mediante apposite vere in materiale refrattario di idoneo spessore;
- i condotti non debbono presentare fessurazioni o lesioni di dimensioni tali da creare pericolo di fuoriuscita di fiamme nei locali attraversati.

Art. 17

L'Amministrazione comunale con apposita deliberazione, sentita l'Associazione Provinciale dell'Artigianato, approva le tariffe da applicare agli utenti del servizio. Esse saranno obbligatorie in tutto il territorio comunale.

Nel caso che la pulizia venga effettuata eccezionalmente dal proprietario, quest'ultimo dovrà quanto prima richiedere l'intervento di spazzacamino autorizzato che dovrà effettuare l'accertamento e confermare l'avvenuta spazzatura a regola d'arte, e provvedere a nuova pulizia se necessario.

Per il controllo sarà applicata a carico del proprietario la tariffa normale ridotta del 50% se la pulizia è stata effettuata a regola d'arte, e la tariffa normale intera se la pulizia si è dovuta ripetere.

Art. 18

Lo spazzacamino, per il servizio di pulitura dei camini e per le altre prestazioni contemplate dal presente regolamento è tenuto a chiedere agli utenti solo ed esclusivamente i compensi fissati con apposita tariffa ai sensi del precedente art. 17.

Art. 19

Lo spazzacamino incaricato del servizio dovrà tenere aggiornato il registro delle abitazioni nelle quali ha effettuato la pulizia, segnalando per ogni famiglia il n° dei camini puliti ed eventuali controlli. Il registro dovrà contenere le seguenti informazioni:

- nome dell'utente - ubicazione - data - qualità delle prestazioni del servizio - eventuali osservazioni circa lo stato di manutenzione della canna fumaria - corrispettivo riscosso - firma dello spazzacamino e del proprietario di casa o suo rappresentante inquilino, a dimostrazione del servizio eseguito.

Art. 20

A garanzia dei rischi e delle responsabilità derivanti dall'esercizio dell'incarico, lo spazzacamino dovrà dimostrare, prima dell'inizio del servizio, di aver contratto apposita polizza assicurativa per:

- infortuni sul lavoro presso l'INAIL;
- responsabilità civile verso terzi con massimali congrui.

Art. 21

I contravventori alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, saranno passibili delle sanzioni amministrative previste dalla Legge.

INDICE

Art. 1.....	2
Art. 2.....	2
Art. 3.....	2
Art. 4.....	2
Art. 5.....	3
Art. 6.....	3
Art. 7.....	3
Art. 8.....	3
Art. 9.....	4
Art. 10.....	4
Art. 11.....	5
Art. 12.....	5
Art. 13.....	6
Art. 14.....	6
Art. 15.....	6
Art. 16.....	7
Art. 17.....	7
Art. 18.....	8
Art. 19.....	8
Art. 20.....	8
Art. 21.....	9